



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Il trasporto dei rifiuti: i soggetti abilitati, gli obblighi da rispettare, le sanzioni previste

Webinar
13 giugno 2023

Ispettore forestale Claudio Freddi

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale territoriale

Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA)




D.lgs. nr. 152/2006 – art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo
svolgimento dell'attività di

trasporto di rifiuti



alcuni aspetti
da tener
presente:



trasporto di DIRITTO

trasporto di FATTO

t. OCCASIONALE

t. da parte di PRIVATI



Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1: [...] chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:


- a)** con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b)** con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.





**Articolo 259 - Traffico illecito di rifiuti
(importazione/esportazione di rifiuti in violazione del Reg. 1013/2006)**

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i **reati relativi al traffico illecito** di cui al comma 1 o al **trasporto illecito di cui agli articoli 256 *** e 258 comma 4



**consegue obbligatoriamente
la confisca
del mezzo di trasporto**
(sequestrato all'atto del controllo)




*(art. 256- Comma 1: *Chiunque* effettua una attività di *raccolta*, **trasporto**, *recupero*, *smaltimento*, *commercio ed intermediazione di rifiuti* in mancanza della prescritta *autorizzazione*, **iscrizione** o *comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216*)



Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 4: Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono **ridotte della metà** nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti



Trasporto rifiuti da parte di impresa iscritta all'Albo ma effettuato con mezzo diverso da quelli autorizzati



Corte di Cassazione, 30 marzo 2023, n. 13310

"Dalla disciplina regolamentare — vigente al momento dei fatti e successivamente confermata — si ricava in modo chiaro, pertanto, che l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione. Pertanto, nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all'articolo 256, comma 4, D.lgs n. 152 del 2006, in quanto il soggetto effettua un'attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (Sezione 3, n. 6739 del 28 novembre 2017, dep. 2018, Rv. 272316; in senso conforme, con riferimento alla previgente fattispecie di reato, Sezione 3, n. 5342 del 19 dicembre 2007, dep. 2008, Rv. 238799; Sezione 3, n. 12374 del 9 marzo 2005, Rv. 231078).



Attuazione della direttiva
2008/99/CE del 19.11.08



RESPONSABILITA' PERSONE GIURIDICHE

Decreto Legislativo nr. 121/2011

- ❑ Il **Decreto Legislativo nr. 121/2011**, estende la responsabilità amministrativa degli enti anche ai **reati ambientali**, introducendo l'art. **25-undecies al Decreto legislativo 231/2001** (*Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*)

- ❑ Ai sensi di detta norma, gli enti e le società (non soggetti a sanzioni penali...*societas delinquere non potest*), sono sottoposti al pagamento di «**quote**», pecuniarie, al verificarsi di illeciti definiti quali «reati presupposto» (**quote da 258 a 1549 euro**)
- ❑ Questi reati devono essere stati commessi da una persona, da un soggetto, autonomamente all'interno dell'ente stesso.



Art. 10 D.lgs. nr. 231/2001

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero **non inferiore a cento** né **superiore a mille**.



- L'ente, al verificarsi di certe condizioni, risponde in connessione con il fatto penalmente illecito del singolo dipendente.
- Ciò vuol dire che un'azienda o un ente, può essere chiamato a rispondere di illeciti amministrativi quando in relazione con fatti/reato commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.
- Pertanto, enti ed aziende, rispondono con responsabilità diretta, andando tale responsabilità, ad aggiungersi alle responsabilità civili e penali, delle quali il legale rappresentante deve naturalmente già rispondere



Art. 5. Responsabilità' dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente **non risponde** se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di **organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, **misure idonee** a garantire lo svolgimento dell'attività' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.



Art. 25-undecies (Reati ambientali)

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 152/2006, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

➤ **b) per i reati di cui all'articolo 256:**



- 1) per la violazione dei **commi 1, lettera a)**, e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei **commi 1, lettera b)**, 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Comma 1: [...] chiunque effettua una attività di raccolta, **trasporto**, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a)** con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b)** con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.



Gestione rifiuti non pericolosi non autorizzata

(es: trasporto rifiuti senza iscrizione all'albo)

art. 256 c 1, lett. a del D.lgs 152/06

arresto da 3 mesi a 1 anno o

ammenda da 2600 a 26.000 euro + eventuale confisca

(possibile applicazione misure «prescrittive ex art. 318-bis e segg.)

applicando il D.lgs.
231/2001...

art. 25-undecies, c. 1, lett. b), p.1

**sanzione pecuniaria
fino a 250 quote
(1 quota: da 258 a 1549 euro)
(fino ad un max di 387.250 euro)**



Poiché ai sensi dell'art. 10, c. 2, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille, la sanzione minima a cui il soggetto dovrà sottostare, applicando il minimo della quota, sarà pari a 25.800 Euro.



Le misure «penali» prescrittive





Legge 22 maggio 2015, n. 68 – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

**D.lgs. nr. 152/2006 - Parte IV-bis,
Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale**

Con la **Legge 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, sono state introdotte nel Codice penale nuove fattispecie di delitti in materia ambientale

È stata altresì introdotta, dopo la Parte IV del D.lgs. 152/06, **una Parte IV-bis**, che recita:

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale Il cui ambito di applicazione è il seguente:

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano: **alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette** (Il concetto di «danno» è definito dall'art. 300 del D.lgs. 152/06)



Art. 318-ter. (Prescrizioni)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, **l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato** competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.



In presenza di specifiche e documentate circostanze **non imputabili al contravventore** che determinino un ritardo nella regolarizzazione, **il termine può essere prorogato per una sola volta**, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato **che è comunicato immediatamente al pubblico ministero**.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo **accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose**.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore **di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione**, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.



**D.lgs. nr. 152/2006 - Parte IV-bis,
Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale**

Art. 318-quater - Verifica dell'adempimento

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, **l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.**
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, **l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.**
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, **l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione** nonché **l'eventuale pagamento** della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione



Art. 318-quinquies. - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, **ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria** affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. - Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale **fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.**
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. **Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.**



Art. 318-septies. - Estinzione del reato

- 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.**
- 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.**
- 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.**

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

ATTENZIONE: LE NORME «PRESCRITTIVE» DI CUI ALLA PARTE IV-BIS, DEL D.LGS. NR. 152/2006 - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, SONO APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI PREVISTE PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI IN ASSENZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI...





LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Articolo 452 Septies c.p. - Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,

- negando l'accesso,
 - predisponendo ostacoli
 - o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi,
-
- impedisce,**
 - intralcia**
 - o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro,**
 - ovvero ne compromette gli esiti,**
-
- **è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni**



...la clausola di sussidiarietà «Salvo che il fatto costituisca più grave reato»...permette l'applicazione, in caso di resistenza a pubblico ufficiale, dell'art. 337 del c.p., che prevede la pena (più grave) della reclusione da sei mesi a cinque anni



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Il trasporto dei rifiuti:
i soggetti abilitati, gli obblighi da rispettare, le sanzioni previste



...buon lavoro.

dott. Claudio Freddi
Ispettore forestale - Responsabile NOAVA
claudio.freddi@regione.fvg.it

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
P.O. Coordinamento Attività di Vigilanza Ambientale territoriale
Nucleo **O**perativo **A**ttività di **V**igilanza **A**mbientale (NOAVA)

